



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS,
Servizio delle attività informative della Confederazione

28 gennaio 2026

Modifica della legge federale sulle attività informative (LAIn)

Rapporto sui risultati della consultazione

Indice

1	Situazione iniziale.....	6
2	Partecipanti alla consultazione	7
2.1	Cantoni.....	7
2.2	Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	8
2.3	Associazioni mantello dell'economia.....	8
2.4	Tribunali federali.....	8
2.5	Altre organizzazioni interessate	8
2.6	Partecipanti non invitati individualmente	9
3	Valutazione generale.....	10
3.1	Cantoni.....	10
3.2	I partiti rappresentati nell'Assemblea federale	11
3.3	Le associazioni mantello dell'economia	12
3.4	I tribunali federali	12
3.6	Partecipanti non invitati individualmente	13
4	Risultati della consultazione in dettaglio.....	14
4.1	Art. 1 lett. a e d	14
4.2	Art. 5 cpv. 5	14
4.3	Art. 5 cpv. 6	14
4.4	Art. 5 cpv. 7	15
4.5	Art. 5 cpv. 8	15
4.6	Art. 6 cpv. 1 lett. b	15
4.7	Art. 6 cpv. 2 ^{bis}	15
4.8	Art. 6 cpv. 5	15
4.9	Art. 7 cpv. 1 lett. e	15
4.10	Art. 7 cpv. 1 lett. f, g e h	16
4.11	Art. 7 cpv. 1 ^{bis}	16
4.12	Art. 7 cpv. 2	16
4.13	Art. 7 cpv. 3	16
4.14	Art. 8 cpv. 1	16
4.15	Art. 9 cpv. 3	16
4.16	Art. 9 cpv. 4	17
4.17	Art. 13 cpv. 1	17
4.18	Art. 14 cpv. 3	17
4.19	Art. 15 cpv. 1–4	18
4.20	Art. 18 cpv. 1 lett. b, c, cpv. 2 lett. a e b	18
4.21	Art. 19 cpv. 2 lett. f	18
4.22	Art. 19 cpv. 3	18
4.23	Art. 20 al. 1 et al. 2	19

4.24	Art. 23 cpv. 2	19
4.25	Art. 25 cpv. 1	19
4.26	Art. 25 cpv. 3	20
4.27	Art. 26 cpv. 1 lett. b	20
4.28	Art. 26 cpv. 1 lett. e	20
4.29	Art. 26 cpv. 1 lett. f e g	20
4.30	Art. 27 cpv. 1 lett. a	21
4.31	Art. 28	22
4.32	Art. 29	23
4.33	Art. 29a	23
4.34	Art. 29b	24
4.35	Art. 29c	24
4.36	Art. 30 cpv. 3 e cpv. 4	24
4.37	Art. 32 cpv. 1	24
4.38	Art. 33 cpv. 1	24
4.39	Art. 33 cpv. 2 ^{bis} , cpv. 3 e 4	24
4.40	Art. 35 cpv. 2 e 3	25
4.41	Art. 37	25
4.42	Art. 37 al. 3-6	25
4.43	Art. 38	25
4.44	Art. 39 cpv. 1	25
4.45	Art. 39 cpv. 2	25
4.46	Art. 39 cpv. 3	25
4.47	Art. 39 cpv. 4	25
4.48	Art. 41 cpv. 1 lett. b	25
4.49	Art. 41 cpv. 1 lett. d	26
4.50	Art. 41 cpv. 1 ^{bis}	26
4.51	Art. 41 cpv. 2	26
4.52	Art. 41 cpv. 3	26
4.53	Art. 42 cpv. 3 e 3 ^{bis}	26
4.54	Art. 44 cpv. 1–3	26
4.55	Art. 45 cpv. 1	26
4.56	Art. 45 cpv. 2-3	26
4.57	Art. 45 cpv. 4	26
4.58	Art. 46 cpv. 1	26
4.59	Art. 46 cpv. 2	27
4.60	Art. 47	27
4.61	Art. 48	27
4.62	Art. 49	27
4.63	Art. 50 cpv. 1	27
4.64	Art. 50 cpv. 2	27

4.65	Art. 50 cpv. 3	27
4.66	Art. 51 cpv. 1-2	28
4.67	Art. 52 cpv. 1	28
4.68	Art. 52 cpv. 2	28
4.69	Art. 52 cpv. 3	28
4.70	Art. 52 cpv. 4	28
4.71	Art. 52 cpv. 5	28
4.72	Art. 53 cpv. 1	28
4.73	Art. 53 cpv. 2	28
4.74	Art. 53 cpv. 3	28
4.75	Art. 53 cpv. 4	29
4.76	Art. 54 cpv. 1-3	29
4.77	Art. 55 cpv. 1-4	29
4.78	Art. 56	29
4.79	Art. 57 cpv. 1-2	29
4.80	Art. 57 cpv. 3	29
4.81	Art. 57 cpv. 4	29
4.82	Art. 58 cpv. 1-2	29
4.83	Art. 58a cpv. 1-3	29
4.84	Art. 58b cpv. 1	29
4.85	Art. 58b cpv. 2-4	30
4.86	Art. 58c cpv. 1-2	30
4.87	Art. 59	30
4.88	Art. 60 cpv. 1	30
4.89	Art. 60 cpv. 3	30
4.90	Art. 61 cpv. 1	30
4.91	Art. 62	30
4.92	Art. 63	30
4.93	Art. 63a cpv. 1	30
4.94	Art. 63a cpv. 2-7	31
4.95	Art. 63a cpv. 8	31
4.96	Art. 64	31
4.97	Art. 65 cpv. 1	31
4.98	Art. 68 cpv. 1	31
4.99	Art. 68 cpv. 4	31
4.100	Art. 70 cpv. 3	31
4.101	Art. 74	32
4.102	Art. 75	32
4.103	Art. 76	32
4.104	Art. 77 cpv. 2	32
4.105	Art. 78	32

4.106	Art. 78a.....	32
4.107	Art. 78b a 78d.....	32
4.108	Art. 79.....	32
4.109	Art. 80 cpv. 4	32
4.110	Art. 82 cpv. 2	32
4.111	Art. 83 cpv. 2	32
4.112	Art. 83a.....	33
4.113	Art. 83b.....	33
4.114	Art. 83c.....	33
4.115	Art. 83d.....	33
4.116	Art. 83e.....	33
4.117	Art. 85 cpv. 1	33
5	Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI ; RS 120).....	33
5.1	Art. 2.....	34
5.2	Art. 24h.....	34
5.3	Art. 24i.....	34
5.4	Art. 24j.....	34
5.5	Art. 24k.....	34
5.6	Art. 24l.....	34
5.7	Art. 24m.....	34
6	Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361).....	34
6.1	Art. 15.....	34
6.2	Art. 18.....	34
6.3	Art. 18a.....	34
7	Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCR; RS 741.01)	35
7.1	Art. 89e.....	35
8	Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1).....	35
8.1	Art. 14a.....	35
8.2	Art. 39.....	35
9	Modifica di altri atti normativi	35

1 Situazione iniziale

La legge del 25 settembre 2015¹ sulle attività informative (LAIn) è entrata in vigore il 1° settembre 2017. Già nel corso dei dibattiti parlamentari sono stati proposti la futura integrazione e l'esame di singoli disciplinamenti. Per questo motivo, con decisione del 16 agosto 2017 sull'entrata in vigore della LAIn e delle relative ordinanze, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), nell'ambito di una futura revisione della LAIn, ma al più tardi entro la fine del 2021, di creare nella LAIn e nella legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002² (LParl) una base legale per la presentazione autonoma del preventivo da parte dell'autorità di vigilanza indipendente al fine di aumentarne ulteriormente l'indipendenza. Il 20 febbraio 2019 il Consiglio federale ha quindi incaricato il DDPS di presentargli, entro la fine di giugno del 2020, un avamprogetto per una revisione della LAIn in grado di essere sottoposto a procedura di consultazione. In particolare, dovrebbero essere valutati la delega dei compiti dell'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo (ACI) all'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn), gli adeguamenti nel settore delle misure di acquisizione soggette ad autorizzazione (MASA) e gli adeguamenti di natura formale.

Con decisione del 26 agosto 2020, il Consiglio federale ha prorogato fino alla fine del 2021 il termine per la presentazione del disegno di revisione. Allo stesso tempo ha incaricato il DDPS di ridefinire il disciplinamento dei sistemi di informazione e il diritto di ricevere informazioni ai sensi della legge riguardo ai dati del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Ciò si basava sulle proposte relative alla gestione dei dati informativi formulate dalla Delegazione della Commissione della gestione delle Camere federali (DelCG) nel suo rapporto annuale 2019³. Con l'entrata in vigore della versione riveduta della legge del 25 settembre 2020⁴ sulla protezione dei dati (LPDriv) e nuovi sviluppi tecnologici nella gestione dei dati mutano ulteriori condizioni generali per il loro trattamento, inducendo il Consiglio federale a rivederne la conservazione da parte dei servizi informazioni (cfr. in merito il commento introduttivo prima dell'art. 44 segg.). La maggior parte del presente rapporto è dedicata a questo argomento. A tale proposito il Consiglio federale ha prorogato il termine per la presentazione di un progetto di revisione pronto per la procedura di consultazione entro la fine del 2021.

Altri temi della presente revisione sono:

- misure supplementari per individuare tempestivamente e sventare l'estremismo violento, sulla base di diverse iniziative parlamentari successive a sviluppi negativi della situazione in materia di sicurezza (v. art. 27);
- un nuovo disciplinamento volto a chiarire il finanziamento di gravi minacce per la sicurezza del nostro Paese in risposta all'inasprimento della situazione in materia di sicurezza in vari settori della sicurezza interna ed esterna, quali in particolare il terrorismo, lo spionaggio e l'estremismo violento; disciplinamento che, a causa della portata dell'ingerenza nei diritti fondamentali, è impostato quale misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione (MASA) (v. art. 26);
- proposte di miglioramento per l'attuazione pratica della LAIn, formulate principalmente da organismi esterni sulla base delle prime esperienze fatte nell'esecuzione della LAIn;
- adeguamenti linguistici per unificare la terminologia nelle tre lingue ufficiali.

Alla preparazione del progetto di revisione hanno partecipato rappresentanti dell'AVI-AIn e dell'ACI, del DDPS (Segreteria generale, Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP, Servizio informazioni militare SIM, Servizio delle attività ciber ed elettromagnetiche ACE), del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE: Segreteria generale), del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP: Segreteria generale, Ufficio federale di giustizia UFG, Ufficio federale di polizia fedpol e Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle

¹ RS 121

² RS 171.10

³ FF 2020 2659 segg., 2740

⁴ FF 2020 6695 / entrata in vigore il 1° settembre 2023

telecomunicazioni SCPT), del Ministero pubblico della Confederazione (MPC), della Cancelleria federale (CaF e Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza IFPDT) nonché della Conferenza delle direttive e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e della Conferenza delle e dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS). Gruppi di lavoro interdipartimentali guidati dal SIC hanno elaborato un progetto tematico. Le proposte di revisione inerenti alla vigilanza (art. 77–78d) sono state elaborate da AVI-AIn e ACI in modo autonomo. Le loro bozze sono state poi inserite nel progetto. A causa della situazione di rischio e dei provvedimenti volti ad arginare la pandemia di coronavirus, la maggior parte dei lavori e delle consultazioni si è svolta per corrispondenza. Su sua propria richiesta, il Tribunale amministrativo federale (TAF) non ha partecipato ai gruppi di lavoro. Il SIC lo ha tuttavia informato costantemente sullo stato di avanzamento dei lavori ed esso ha così avuto l'opportunità di esprimersi per scritto nell'ambito di una consultazione preliminare. È stato inoltre consultato per scritto durante la consultazione degli Uffici.

2 Partecipanti alla consultazione

Sono state invitate a partecipare alla consultazione 80 organizzazioni:

- i 26 Cantoni e la Conferenza dei Governi cantonali;
- gli 11 partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale;
- 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna;
- 8 associazioni mantello nazionali dell'economia;
- i tribunali federali;
- 29 altre organizzazioni interessate.

L'apertura della procedura di consultazione è stata inoltre pubblicata nel Foglio federale del 25 maggio 2022⁵.

Hanno espresso un parere:

- i 26 Cantoni ;
- 6 partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale;
- 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna;
- il Tribunale amministrativo federale (TAF);
- 14 altre organizzazioni interessate;
- 38 altri partecipanti non invitati individualmente;

In totale sono pervenuti **88 pareri**.

Qui di seguito sono riportati i nomi dei partecipanti alla consultazione che hanno espresso il proprio parere per scritto. Tra parentesi sono indicate le abbreviazioni utilizzate nel testo.

2.1 Cantoni

Hanno espresso un parere:

- il Cantone di Appenzello Esterno (AR);
- il Cantone di Appenzello Interno (AI);
- il Cantone di Argovia (AG);
- il Cantone di Basilea Campagna (BL);
- il Cantone di Basilea Città (BS);
- il Cantone di Berna (BE);
- il Cantone di Friburgo (FR);
- il Cantone di Ginevra (GE);
- il Cantone del Giura (JU);
- il Cantone di Glarona (GL);
- il Cantone dei Grigioni (GR);

⁵ FF 2022 1208

- il Cantone di Lucerna (LU);
- il Cantone di Neuchâtel (NE);
- il Cantone di Nidvaldo (NW);
- il Cantone di Obvaldo (OW);
- il Cantone di San Gallo (SG);
- il Cantone di Sciaffusa (SH);
- il Cantone di Soletta (SO);
- il Cantone di Svitto (SZ);
- il Cantone Ticino (TI);
- il Cantone di Turgovia (TG);
- il Cantone di Uri (UR);
- il Cantone del Vallese (VS);
- il Cantone di Vaud (VD);
- il Cantone di Zugo (ZG);
- il Cantone di Zurigo (ZH).

2.2 Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Hanno espresso un parere:

- l'Alleanza del Centro;
- i Liberali Radicali (PLR);
- i VERDI svizzeri (I VERDI);
- il Partito socialista (PS);
- il Partito verde liberale svizzero (PVL);
- l'Unione democratica di centro (UDC).

2.3 Associazioni mantello dell'economia

Hanno espresso un parere:

- l'Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
- economiesuisse
- l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

2.4 Tribunali federali

Ha espresso un parere:

- il Tribunale amministrativo federale (TAF)

2.5 Altre organizzazioni interessate

Hanno espresso un parere:

- Amnesty International;
- GastroSuisse;
- Human Rights Watch;
- i Giuristi democratici svizzeri (GDS);
- l'Associazione svizzera degli ufficiali informatori (ASUI);
- la Conferenza delle e dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS);
- la Conferenza delle diretrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP);
- la Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati (Privatim);
- la Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS);
- la Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA);
- la Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI);
- il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE);
- la Società Svizzera degli Ufficiali (SSU);
- SWICO

2.6 Partecipanti non invitati individualmente

Hanno espresso un parere:

- l'Associazione media con futuro;
- ChanceCH;
- Chaos Computer Club Svizzera (CCC-CH);
- CritSecurity;
- Società digitale;
- Monika Filli;
- Ursin Filli;
- Donne per la Pace Svizzera;
- Freunde der Meinungsfreiheit;
- Simone Gisler;
- Greenpeace Svizzera;
- dirittifondamentali.ch;
- Impressum;
- Istituto di diritto penale e di criminologia dell'Università di Berna;
- Investigativ.ch;
- Eveline Ketterer;
- Sundar Klingenberg;
- la Conferenza dei vescovi Svizzeri (CVS);
- la Federazione dei medici svizzeri (FMH);
- la Federazione svizzera degli psicologi (FSP);
- la Piattaforma degli ebrei liberali della Svizzera (PELS);
- la Società svizzera di psichiatria e psicoterapia (SSPP);
- la Società svizzera odontoiatri (SSO);
- la Chiesa evangelica riformata in Svizzera (CERiS);
- la Federazione Svizzera delle Associazioni giovanili (FSAG);
- il Partito socialista ginevrino;
- Operation libero;
- la pEp foundation;
- il Partito Pirata;
- Public Eye;
- Reporter senza frontiere Svizzera;
- Schweizer Medien;
- Consiglio svizzero della stampa;
- Florian Schweri;
- Solidarietà senza frontiere;
- SRG/SSR;
- Stampa Svizzera;
- Nostro Diritto.

Nel suo rapporto del 15 agosto 2022 sull'inchiesta amministrativa indipendente concernente l'acquisizione di informazioni in ambito ciber da parte del SIC, l'ex giudice federale Niklaus Oberholzer ha proposto diverse raccomandazioni relative all'adeguamento dei mezzi operativi. Su incarico del capo del DDPS, il SIC esamina tali raccomandazioni e, se del caso, le integrerà nell'ambito della revisione della LAln. Un riassunto dei risultati principali del rapporto finale e un estratto delle raccomandazioni e della valutazione giuridica sono stati pubblicati⁶.

⁶ <https://www.vbs.admin.ch/it/ddps/organizzazione/unita-amministrative/servizio-informazioni/detail.nsb.html/92154.html>

3 Valutazione generale

3.1 Cantoni

Tutti i Cantoni, ad eccezione del Cantone dei **GR**, sono favorevoli alle modifiche proposte e le approvano nel complesso. Diversi Cantoni (**AR, AG, BE, GE, GL, NE, NW, OW, SO, VS e ZG**) precisano che le modifiche tengono adeguatamente conto delle sfide attuali nell'ambito della sicurezza interna.

BL, NW, OW, SH, UR, VD e ZG aggiungono che si associano al parere della **CCPCS**.

Per **AR, JU e NE**, la revisione tiene conto in particolare della protezione dei dati secondo la LPD in vigore. **OW, SG e SZ** ritengono che alcune disposizioni del progetto debbano ancora essere chiarite per quanto concerne la protezione dei dati. **SO** ritiene che diverse estensioni delle competenze del SIC in materia di trattamento dei dati costituiscono un'ingerenza sproporzionata nel diritto fondamentale all'autodeterminazione informativa.

AG, BL, BS, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SZ, SO, UR e ZG apprezzano l'estensione del mandato del SIC ai fatti rilevanti sotto il profilo della sicurezza che avvengono all'estero e nel ciberspazio.

AG, GE, JU, NW e VS sono favorevoli all'estensione delle MASA alle attività di estremismo violento. **AG, JU, LU, SO, UR e VS** sono favorevoli all'estensione delle MASA agli intermediari finanziari. **BS, GE, JU, LU, NE, OW, UR, VS e VD** approvano la possibilità d'impiegare apparecchi di localizzazione a supporto delle osservazioni fisiche.

BE apprezza esplicitamente la regolamentazione più chiara dell'articolo 5 LAIn concernente i principi in materia di trattamento dei dati nell'ambito dell'attività politica, l'impostazione tecnologicamente indipendente del diritto in materia d'informazione e di protezione dei dati e il consolidamento della collaborazione tra l'AVI-AIn e i servizi informazioni cantonali.

GR ritiene che in diversi punti il progetto miri a estendere le competenze del SIC in materia di trattamento dei dati. A suo avviso, molte di queste estensioni delle competenze dovrebbero essere esaminate criticamente, in quanto potrebbero essere viste quali ingerenze sproporzionate nel diritto fondamentale all'autodeterminazione informativa. Aggiunge che sarebbe importante fissare limiti chiari alle misure di sorveglianza del SIC. Inoltre, ritiene deplorevole che il presente progetto attenui alcuni limiti che con sono stati contestati al momento dell'adozione della LAIn. A suo avviso, queste misure vengono adottate senza che la situazione di minaccia sia cambiata in modo significativo.

Secondo **ZG** la LAIn dovrebbe definire più chiaramente cosa si intende per «prodotti». Inoltre propone che le rappresentazioni grafiche contenute nel rapporto esplicativo (pag. 18 «Panoramica sul trattamento dei dati ai sensi della LAIn», pag. 20 «Panoramica della verifica in entrata», pag. 28 «Panoramica sul trattamento/controllo della qualità dei dati grezzi» e «Panoramica sul trattamento/controllo della qualità dei dati di lavoro») siano integrate nella LAIn (o nel suo allegato), al fine di rendere più comprensibili le disposizioni del capitolo 4 LAIn.

SG sostiene che i cambiamenti organizzativi e amministrativi permanenti presso il SIC per quanto riguarda la ripartizione dei posti nei SICant (prevista per il 1° gennaio 2024) pongono notevoli difficoltà di attuazione per la polizia cantonale. Pertanto propone di introdurre un ciclo di sei anni per la ripartizione dei posti nei SICant. La **CCPCS, AR, GR, SG, SH, SO, SZ e ZG** attirano l'attenzione sul fatto che l'indennità per collaboratore – attualmente pari a 100 000 franchi all'anno – è rimasta invariata per molti anni e non corrisponde ai costi effettivi.

SO considera che la revisione attenui alcuni limiti contestati al momento dell'adozione della LAIn. Concorda con il Consiglio federale sul fatto che gli attuali limiti al trattamento dei dati da parte del SIC nell'ambito dell'attività politica e dell'esercizio della libertà di opinione, di riunione e di associazione dovrebbero rimanere invariati. A suo avviso, la situazione di minaccia non è peggiorata a tal punto da giustificare l'estensione dei poteri del SIC e l'allentamento dei limiti al trattamento dei dati nella misura proposta. Aggiunge che la revisione contiene disposizioni che renderebbero più difficile nella pratica l'adempimento dei suoi compiti.

GE ritiene che se vi sono indizi concreti che dei collaboratori del SIC, e per estensione delle autorità d'esecuzione cantonali, stanno violando la legge, le indagini dovrebbero essere di competenza delle autorità di perseguimento penale federali o cantonali e non del solo SIC. Inoltre, per quanto riguarda le disposizioni generali volte a garantire la protezione e la sicurezza dei collaboratori del SIC, **GE** auspica che esse si applichino anche ai viaggi privati del personale delle autorità d'esecuzione cantonali e che siano specificamente menzionate.

GL è del parere che la disposizione secondo cui il SIC è il titolare del trattamento dei dati effettuato dalle autorità d'esecuzione cantonali, a condizione che si basi sulla LAIn, fornisca la chiarezza desiderata e riduca l'onere per i Cantoni.

TI allega la presa di posizione dell'Icaricato cantonale per la protezione dei dati del 18 agosto 2022.

Secondo **VD** il sistema previsto dalla revisione comporta una perdita di controllo sui mezzi d'indagine (profiling) e sul trattamento dei dati raccolti conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn.

3.2 I partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Tra i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, l'**UDC**, l'**Alleanza del Centro** e il **PLR** accolgono con favore le modifiche proposte. Ritengono indispensabile che il SIC disponga di strumenti efficaci e delle basi legali necessarie per poter svolgere efficacemente i suoi compiti.

Il **PLR** è dell'avviso che nel presente progetto sia stato raggiunto un equilibrio di interessi tra libertà e sicurezza. Ritiene deludente che non sia stata colta l'opportunità di concedere al SIC un maggiore margine di manovra nell'ambito della criminalità organizzata.

L'**Alleanza del Centro** accoglie con favore il fatto che le proposte della DelCG del 2019 in materia di conservazione e trattamento dei dati sono state prese in considerazione. In termini generali, sottolinea che le competenze del SIC non devono oltrepassare quelle dell'autorità di perseguimento penale e che in caso d'ingerenza nella sfera privata dei cittadini occorre seguire il principio «quanto necessario, ma il meno possibile».

L'**UDC** accoglie con favore le precisazioni proposte in materia di ricerca e gestione dei dati, competenze e chiarimento di imprecisioni o ambiguità. Ritiene che la ricerca di informazioni debba essere possibile in qualsiasi momento, costantemente, a breve termine, puntualmente e senza grossi ostacoli tecnici o temporali, poiché attualmente la capacità del SIC di agire tempestivamente e a breve termine è fortemente limitata. Chiede quindi al Consiglio federale non solo di specificare le regole per la ricerca di informazioni, ma anche di adeguare la capacità d'azione in generale.

I **VERDI**, il **PS** e il **PVL** respingono il progetto di revisione della LAIn o formulano critiche nei confronti di varie modifiche.

I **VERDI** sostengono che le attuali proposte di modifica estendono la sorveglianza della società da parte del SIC, ciò che essi rifiutano. Respingono anche l'estensione delle MASA alle attività di estremismo violento e l'allentamento del divieto di registrazione delle attività politiche attraverso disposizioni eccezionali. I **VERDI** precisano che non sosterranno alcuna revisione della LAIn finché il SIC non rispetterà le attuali norme legali in materia di acquisizione e trattamento dei dati. Inoltre, si associano al parere di **Human Rights Watch** e **Amnesty**.

Il **PS** accoglie con favore il rafforzamento della vigilanza del SIC attraverso la fusione dell'AVI-AIn e dell'ACI. Tuttavia, ritiene che il rafforzamento dell'AVI-AIn non sia sufficiente. Il **PS** propone che venga elaborata a livello federale una legislazione uniforme in materia di polizia, con una chiara separazione delle competenze tra fedpol e SIC, e che il concetto di «terroismo» sia definito in modo uniforme in tutta la legislazione federale, se possibile sul modello dell'articolo 74 LAIn. Il **PS** ritiene che il programma d'incentivazione 2018–2023 nell'ambito del «Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento» debba essere portato avanti su una base più ampia, coinvolgendo tutti i Cantoni e integrando non solo la polizia, ma anche i servizi per la protezione dello Stato, la sanità, la formazione e l'integrazione. Il **PS** sostiene il ruolo indispensabile del SIC nella lotta allo spionaggio, ma chiede che il SIC protegga meglio le persone che vivono in esilio in Svizzera dallo spionaggio dei servizi del loro Paese

d'origine. Respinge la proposta di sorvegliare giornalisti, ecclesiastici, avvocati e medici. Aggiunge che prima di poter approvare un'estensione dei poteri del SIC, è necessario che quest'ultimo sia oggetto di riforme più approfondite.

Il **PVL** considera necessario il lavoro del SIC, ma teme che l'inasprimento proposto comporti un'ingerenza sproporzionata nei diritti fondamentali e nella sfera privata delle cittadine e dei cittadini svizzeri. È inoltre preoccupato per l'interazione tra l'attuale revisione della LAIn e la recente revisione delle ordinanze della legge federale del 18 marzo 2016⁷ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), che a sua volta amplierebbe le competenze del SIC. Ritiene che i dati raccolti per scopi amministrativi debbano essere chiaramente separati da quelli relativi alle attività informative, che le procedure di gestione e archiviazione dei dati debbano essere chiaramente definite e applicate e che il sistema d'informazione utilizzato debba supportare questa gestione rigorosa.

3.3 Le associazioni mantello dell'economia

L'**ASB** chiede in particolare di completare la LAIn precisando che il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla LPD, a meno che la LAIn non preveda altre disposizioni. Inoltre, l'**ASB** ritiene che gli intermediari finanziari debbano essere esplicitamente tenuti a fornire informazioni, in modo che le banche non siano esposte a un'eventuale violazione del segreto bancario. Infine, propone di introdurre il requisito di un sospetto materialmente fondato per limitare concretamente le richieste.

In linea di principio **economiesuisse** è favorevole alla revisione della LAIn. Sottolinea che è importante che il SIC disponga di mezzi adeguati per adempiere alla sua missione, ma che le sue attività e le sue competenze devono essere disciplinate nella legge in modo chiaro e comprensibile.

L'**USAM** respinge la revisione della LAIn nel suo complesso, sottolineando che al momento dell'introduzione della LAIn è stata fatta la promessa politica che il campo di applicazione della legge non sarebbe stato esteso in un secondo momento. Sostiene che l'attuale progetto sia un'estensione formale e materiale della legge. Secondo l'**USAM** il progetto non contiene alcuna stima dei costi che genererebbe, il che è altrettanto problematico.

3.4 I tribunali federali

Il **TAF** non si pronuncia né a favore né contro la revisione della LAIn. Approva alcune modifiche, ma esprime riserve su altre. In sintesi, il **TAF** esprime riserve sulle seguenti disposizioni: articolo 14 capoverso 3; articolo 27 capoverso 1 lettera a numero 2; articolo 28 capoverso 2; articolo 29a capoverso 2; articolo 30 capoversi 3 e 4; articolo 33 capoversi 3 e 4 LAIn. Ha inoltre riserve sul contenuto delle seguenti disposizioni: articolo 26 capoverso 1 lettere f e g; articolo 29 capoverso 1 lettera c LAIn. Infine, ritiene che le seguenti disposizioni debbano essere chiarite/adattate nell'ambito della revisione della legge: articolo 26 capoverso 1 lettere d ed e; articolo 29a capoverso 2; articolo 39 capoversi 1 e 3; articolo 42 capoverso 3 LAIn.

3.5 Altre organizzazioni interessate

In generale, la **CCPCS**, la **CDDGP**, l'**ASUI**, la **CPS**, la **Società Svizzera degli Ufficiali** e la **FSCI** sostengono la revisione della LAIn.

In particolare la **CCPCS** approva l'introduzione del concetto di ciberspazio, l'estensione delle MASA alle attività di estremismo violento e agli intermediari finanziari e la possibilità d'impiegare apparecchi di localizzazione durante l'osservazione. La **CDDGP** indica che per tutte le altre disposizioni riguardanti la collaborazione del SIC con i SICant rimanda al parere della **CCPCS**. L'**ASUI** accoglie con favore i chiarimenti apportati alla gestione dei dati, ma suggerisce di disciplinarla in termini ampi e di evitare regolamentazioni troppo dettagliate. Sostiene l'estensione delle attività del SIC agli ambiti dell'estremismo violento, del finanziamento di gravi minacce e del ciberspazio, ma considera altresì che i diritti fondamentali possano essere minacciati da queste misure di acquisizione. Ritiene inoltre che una chiara separazione tra il SIC

⁷ RS 780.1

e il perseguimento penale costituisca un requisito importante che non dovrebbe essere preso alla leggera. La **CPS** approva in particolare l'estensione del campo d'applicazione delle MASA all'estremismo violento e alla sorveglianza degli intermediari finanziari. Inoltre richiama l'attenzione su vari punti riguardanti il perseguimento penale. La **Società Svizzera degli Ufficiali** appoggia segnatamente l'estensione del mandato del SIC al ciberspazio e auspica che tale attività sia svolta in stretta collaborazione con gli altri servizi federali che sorvegliano ciberspazio. La **FSCI** accoglie esplicitamente l'estensione del campo di applicazione delle MASA all'estremismo violento e alla sorveglianza degli intermediari finanziari. **GastroSuisse** commenta unicamente le modifiche della LAIn che riguardano il settore alberghiero e della ristorazione.

Amnesty, Human Rights Watch, GSsE e GDS, che hanno presentato lo stesso parere negativo, fanno parte del **gruppo degli oppositori**⁸.

Privatim, SWICO, Operation Libero sono critici nei confronti della revisione della LAIn, sostenendo che essa mira a estendere le competenze del SIC in materia di trattamento dei dati e che diverse estensioni dovrebbero essere considerate come ingerenze sproporzionate nel diritto fondamentale all'autodeterminazione informativa. **Privatim** ritiene che sarebbe importante fissare limiti chiari alle misure di sorveglianza del SIC. **SWICO** sottolinea che non mette in dubbio l'elevato valore, la necessità e l'utilità del lavoro del SIC, ma vorrebbe che le varie disposizioni vengano riesaminate dal punto di vista della proporzionalità. Aggiunge che sono necessari meccanismi di controllo per le autorità d'esecuzione. **Operazione Libero** auspica l'aggiunta di definizioni più precise.

La **FSA** contesta vivamente l'abrogazione dell'articolo 28 capoverso 2 della LAIn, poiché ritiene che il segreto professionale debba essere preservato. D'altro canto, la **FSA** accoglie con favore il fatto che il progetto di legge preveda l'estensione delle competenze necessarie all'adempimento dei compiti che soddisfi di principio ai requisiti della revisione della LPD.

3.6 Partecipanti non invitati individualmente

ChanceCH è globalmente d'accordo con le modifiche, in quanto rappresentano un adattamento all'evoluzione della LPD e al progresso tecnologico. Rileva che i crescenti oneri amministrativi materiali e temporali complicano notevolmente il lavoro del SIC, tanto più che le presenti disposizioni forniscono una panoramica di alcuni aspetti dell'attività del SIC.

La **PELS** accoglie esplicitamente gli articoli 26 e 27 della LAIn.

CCC-CH, CritSecurity, Società digitale, Donne per la Pace Svizzera, Freunde der Meinungsfreiheit, Greenpeace Svizzera, dirittifondamentali, FSAG, Partito socialista ginevrino, pEp foundation, Partito Pirata, Public Eye, Solidarietà senza frontiere, Nostro Diritto, Sundar Klingenberg, Eveline Ketterer, Simone Gisler, Monika Filli e Ursin Filli, che hanno presentato lo stesso parere negativo, fanno parte del **gruppo degli oppositori**⁹.

L'Istituto di diritto penale e di criminologia critica il fatto che la LAIn sia scritta in modo complesso e molto dettagliato e propone di redigere la LAIn in modo più semplice, delegando differenti compiti al Consiglio federale e precisando successivamente i vari elementi nelle relative ordinanze.

I media (Impressum, Investigativ.ch, Reporter senza frontiere Svizzera, Stampa Svizzera, Consiglio svizzero della stampa, SRG/SSR, Stampa Svizzera e Associazione media con futuro) hanno presentato lo stesso parere negativo, contestando vivamente l'abrogazione dell'articolo 28 capoverso 2 della LAIn, poiché compromette la protezione delle fonti, ciò che incide notevolmente sugli interessi redazionali dei giornalisti.

⁸ Il **gruppo degli oppositori**: Amnesty, Human Rights Watch, GSsE, GDS, CCC-CH, CritSecurity, Società digitale, Donne per la Pace Svizzera, Freunde der Meinungsfreiheit, Greenpeace Svizzera, dirittifondamentali.ch, FSAG, Partito socialista ginevrino, pEp foundation, Partito Pirata, Public Eye, Solidarietà senza frontiere, Nostro Diritto, Sundar Klingenberg, Eveline Ketterer, Simone Gisler, Monika Filli e Ursin Filli.

⁹ Il **gruppo degli oppositori**: Amnesty, Human Rights Watch, GSsE, GDS, CCC-CH, CritSecurity, Società digitale, Donne per la Pace Svizzera, Freunde der Meinungsfreiheit, Greenpeace Svizzera, dirittifondamentali.ch, FSAG, Partito socialista ginevrino, pEp foundation, Partito Pirata, Public Eye, Solidarietà senza frontiere, Sundar Klingenberg, Eveline Ketterer, Simone Gisler, Monika Filli, Nostro Diritto e Ursin Filli.

4 Risultati della consultazione in dettaglio

4.1 Art. 1 lett. a e d

Secondo **SO** la menzione esplicita del trattamento dei dati da parte del SIC è pertinente.

4.2 Art. 5 cpv. 5

VS sostiene il mantenimento dei limiti posti al trattamento dei dati nell'ambito dell'esercizio dei diritti politici fondamentali.

SO ritiene che il limite di trattamento dei dati non si applica quando si adempiono compiti amministrativi. Questa precisazione sarebbe legata alla chiara separazione tra compiti amministrativi e attività informative del SIC.

I VERDI, il PS, Amnesty e il gruppo degli oppositori sostengono che tale modifica apra la porta all'acquisizione di dati che il SIC assicurerà non trattarsi di dati personali allorché, a loro avviso, si tratterà concretamente di una sorveglianza delle attività politiche. Il **gruppo degli oppositori** aggiunge che l'eccezione per il trattamento dei dati a fini amministrativi non dovrebbe figurare nell'articolo 5 capoverso 5, ma nell'articolo 5 capoverso 6.

Il **PVL** teme che il SIC acquisisca ripetutamente una quantità sproporzionata di dati e ritiene quindi indispensabile che tutti i dati vengano controllati al momento della loro ricezione.

Secondo **Privatim**, il concetto di «dati personali» è troppo restrittivo.

La **CERiS** e la **CVS** ritengono che la modifica non fornisca una maggiore precisione, come sostengono erroneamente le spiegazioni del Consiglio federale, ma miri ad estendere i casi d'eccezione.

L'Istituto di diritto penale e di criminologia osserva che la modifica potrebbe aprire la porta alla ricerca attiva da parte del SIC, nel quadro dei suoi compiti amministrativi, di informazioni relative alle attività politiche o alla libertà di opinione.

4.3 Art. 5 cpv. 6

Riguardo all'articolo 5 capoverso 6 lettera b, per il **gruppo degli oppositori** non è chiaro quali dati e in relazione a chi possano essere acquisiti e trattati. Inoltre indica che occorre garantire che vengano acquisiti e trattati unicamente i dati delle organizzazioni e delle persone interessate.

Per quanto concerne l'articolo 5 capoverso 6 lettera c, **BL, GR, SO e Privatim** sottolineano che le attività preventive del SIC non vanno confuse con le attività preventive e repressive della polizia. **SO** propone che i dati in questione siano trattati in un sistema d'informazione separato e che vengano definiti diritti d'accesso limitati. **GR, Privatim e il gruppo degli oppositori** chiedono la soppressione della lettera c.

Riguardo all'articolo 5 capoverso 6 lettera d, **SO** chiede che la disposizione indichi chiaramente che il trattamento di tali informazioni è consentito solo in circostanze eccezionali, ovvero che sia essenziale per la valutazione e il controllo di una fonte e che la durata massima del trattamento dei dati venga stabilita per legge. **GR, TI e Privatim** chiedono che la lettera d sia soppressa. **L'Istituto di diritto penale e di criminologia** ritiene che la formulazione «alla valutazione o alla gestione delle fonti» sia troppo vaga e permetta al SIC di includere le attività politiche protette nell'ambito di queste valutazioni, senza dover rispettare il quadro delle eccezioni contemplate dall'articolo 5 capoverso 5. **VD** fa notare che la traduzione francese differisce dalle versioni italiana e tedesca.

Il PS e i VERDI considerano che l'articolo 5 capoverso 6 debba essere mantenuto nella sua forma attuale o propongono quale alternativa che la revisione specifichi il

periodo durante il quale i dati personali possono essere conservati e utilizzati come «dati grezzi».

4.4 Art. 5 cpv. 7

SO e l'**Istituto di diritto penale e di criminologia** ritengono che la disposizione sia mal formulata poiché, in base al principio di proporzionalità, i dati devono essere cancellati in linea di principio non appena viene meno il motivo del trattamento e la fissazione di un periodo massimo di trattamento diviene inutile se, per motivi di necessità, non può essere rispettata.

BL sottolinea che la definizione di un termine di cancellazione dei dati sotto forma di periodo massimo di conservazione implica normalmente che si debba procedere alla cancellazione anche se le condizioni per la loro conservazione sarebbero in linea di massima ancora soddisfatte. Infatti, poiché la condizione di mancato rispetto, a titolo eccezionale, del periodo massimo di conservazione è la stessa che giustifica la conservazione entro tale periodo, è probabile che si crei un circolo vizioso.

La **FSA** propone di eliminare l'espressione «salvo che il motivo sussista ancora» in quanto superflua.

4.5 Art. 5 cpv. 8

Il gruppo degli oppositori precisa che occorre garantire che la raccolta e il trattamento si limiti unicamente ai dati delle organizzazioni e delle persone interessate.

4.6 Art. 6 cpv. 1 lett. b

AG, BL, BS, GR, LU, OW, SZ, SO, UR, l'UDC, la CDDGP, il PVL, Privatim, la CCPCS, la Società Svizzera degli Ufficiali e l'**Istituto di diritto penale e di criminologia** sostengono l'estensione del mandato del SIC ai fatti rilevanti in materia di politica di sicurezza nel ciberspazio, ma auspicano che il concetto di ciberspazio sia meglio definito. **La Società Svizzera degli Ufficiali** auspica che questa attività sia svolta in stretta collaborazione con gli altri servizi federali che monitorano il ciberspazio

Il gruppo degli oppositori propone di sostituire il termine «ciberspazio» con «Internet».

4.7 Art. 6 cpv. 2^{bis}

La modifica proposta è accolta con favore da **LU, OW, SO, UR** e dalla **CCPCS**, poiché consentirà di fornire informazioni centralizzate su eventi che interessano vari Cantoni.

4.8 Art. 6 cpv. 5

AG, GE e ChanceCH sono favorevoli alla presente modifica. **GE** ritiene che l'ordinanza sulle attività informative¹⁰ debba includere anche le infrastrutture critiche a livello cantonale, altrimenti ciò significherebbe che le autorità d'esecuzione cantonali potrebbero intrattenere rapporti solo con il livello nazionale e che, di conseguenza, la prevenzione a livello cantonale sarebbe esclusa.

4.9 Art. 7 cpv. 1 lett. e

AR, AG, GE, GR, SH, SZ, UR e la **CCPCS** si chiedono in che misura l'articolo 7 capoverso 1, lettere e a h e capoverso 1^{bis} a 3 possano applicarsi anche ai collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali.

SO ritiene che la possibilità di valutare l'uso dei dati dei collaboratori sia indispensabile alle condizioni menzionate. Tuttavia, si chiede se la valutazione debba essere

¹⁰ RS 121.1

effettuata dal SIC stesso o, se necessario, dall'autorità di vigilanza.

Qualora indizi concreti lascino presupporre che dei collaboratori del SIC stiano violando la legge, **GE** considera che il caso debba essere gestito dalle autorità di perseguimento penale. Lo stesso vale se la presente disposizione viene applicata in generale ai collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali. **GE** aggiunge che in presenza di indizi concreti spetta alla polizia condurre le indagini e al Ministero pubblico della Confederazione o al pubblico ministero del Cantone avviare un procedimento penale.

4.10 Art. 7 cpv. 1 lett. f, g e h

BL, GR, NE, SG, SO, TI, ZG e Privatim propongono di menzionare espressamente nella legge che le indagini di cui alla lettera f richiedano il consenso della persona interessata.

L'**Istituto di diritto penale e di criminologia** sostiene che queste modifiche dovrebbero essere rimosse per garantire una pratica indipendente nell'ambito della valutazione del rischio e il diritto del collaboratore di ricorrere contro entrambe le decisioni prese in materia indipendentemente l'una dall'altra. Aggiunge che se il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone non avesse sufficienti collaboratori per adempiere i suoi compiti, occorre creare dei posti, ma non procedere alla modifica della LAIn allo scopo di rimediare a un'eventuale mancanza di personale in seno a detto servizio.

4.11 Art. 7 cpv. 1^{bis}

AR, GR, SH, SZ, UR e la CCPCS si chiedono se non si debba aggiungere un consenso scritto del superiore gerarchico cantonale per le autorità d'esecuzione cantonali. In tal caso, ritengono che l'articolo 7 capoverso 1bis andrebbe completato di conseguenza. Inoltre, se questa disposizione non si applicasse ai Cantoni, ciò renderebbe necessario un relativo rinvio.

4.12 Art. 7 cpv. 2

In merito a questo articolo non è stata formulata alcuna osservazione specifica.

4.13 Art. 7 cpv. 3

La modifica è accolta con favore da **SO**.

AR, GE, GR, NW, SZ, UR e la CCPCS si chiedono se anche i viaggi privati dei collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali in o attraverso Paesi con rischi particolari debbano altresì essere soggetti ad autorizzazione.

L'**Istituto di diritto penale e di criminologia** considera che questa modifica sia molto intrusiva, ma che l'obiettivo perseguito sia comprensibile. Tuttavia, ritiene che tale modifica potrebbe anche essere integrata nel contratto di lavoro e non direttamente nella legge.

4.14 Art. 8 cpv. 1

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.15 Art. 9 cpv. 3

SO sostiene questa modifica. **SO e VD** sottolineano che il rapporto esplicativo rinvia all'articolo 46 capoverso 4, ma tale capoverso non esiste né nella LAIn né nel progetto. **VD** ritiene necessario eliminare il verbo «potere» al 3° capoverso nelle tre versioni linguistiche, in quanto le autorità d'esecuzione cantonali hanno l'obbligo di indagare.

SO e l'Istituto di diritto penale e di criminologia aggiungono che si dovrebbero menzionare le modalità secondo le quali le autorità d'esecuzione cantonali trattano i risultati delle analisi da cui risulta che una minaccia non rientra nel campo d'applicazione della LAIn.

4.16 Art. 9 cpv. 4

LU, SO, UR e la CCPCS accolgono con favore l'adeguamento.

4.17 Art. 13 cpv. 1

GR, SO, OW e Privatim ritengono che le informazioni pubblicate da individui e autorità sui social media e su Internet debbano essere esplicitamente menzionate.

4.18 Art. 14 cpv. 3

BS, GE, JU, LU, NE, UR, VS, VD e la CCPCS sono favorevoli alla possibilità di utilizzare gli apparecchi di localizzazione quale misura di sostegno alle osservazioni legalmente autorizzate. **LU, OW, UR e la CCPCS** ritengono che l'utilizzazione degli apparecchi di localizzazione alle condizioni stabilite dalla LAIn, sia proporzionato e che l'intrusione nella sfera privata non risulti più importante nel caso d'impiego degli apparecchi di localizzazione che nel caso dell'osservazione stessa.

NE suggerisce di sostituire l'espressione «*Pendant la durée d'une observation*» con «*Lors d'observations*», poiché la formulazione proposta potrebbe condurre a una nuova valanga di processi macchinosi da parte del SIC. Inoltre propone di completare la suddetta espressione con «*le SRC et les autorités d'exécution cantonales*», poiché le competenze in materia di osservazioni spettano ai Cantoni.

OW aggiunge che la chiara limitazione dello scopo, combinata con la restrizione secondo cui solo i dati di localizzazione possono essere trasmessi e che gli eventuali dati memorizzati nell'apparecchio di localizzazione vanno cancellati al più tardi al termine dell'osservazione, soddisfa già i requisiti di proporzionalità. Propone pertanto la seguente modifica del secondo periodo della prima frase: «*wenn dies zur Sicherstellung der Observation erforderlich ist*» e della terza frase: «*Die observierenden Personen stoppen die Übermittlung der ortungsdaten bei der beendigung der Observation.*». Ritiene illogico che gli osservatori debbano essere fisicamente presenti, che ciò comporti un inutile spreco di risorse umane ed esponga gli osservatori a un rischio evitabile di essere scoperti. Considera altresì che dovrebbe essere possibile consentire il proseguimento della localizzazione in modo da poterla riprendere dopo un'interruzione dell'osservazione utilizzando i dati di localizzazione trasmessi.

Secondo **VD**, facendo unicamente riferimento al SIC, il progetto ha come conseguenza di concentrare la competenza a livello federale, limitando in tal modo il margine di manovra delle autorità d'esecuzione cantonali. Le autorità d'esecuzione cantonali non saranno quindi più in grado di fornire supporto tecnico durante le operazioni di pedinamento. Aggiunge che l'articolo 14 capoverso 3 esprime il concetto di «durata dell'osservazione» il che potrebbe rendere necessaria la definizione della durata di un periodo di osservazione, rendendo così più difficile l'uso di un apparecchio di localizzazione. Secondo l'articolo 14 capoverso 3, l'apparecchio di localizzazione può trasmettere in modo continuo i dati di localizzazione solo alle persone addette all'osservazione. **VD** fa notare che se questa formulazione viene mantenuta, il sistema vodese, simile a quello di molti altri servizi svizzeri, non consentirà di utilizzare tali misure nel rispetto della legge riveduta, poiché in realtà i dati vengono elaborati da un server a cui gli osservatori si collegano. Inoltre, ritiene incoerente che, per riattivare la trasmissione dei dati, sia necessario individuare il veicolo osservato prima di poter procedere a tale riattivazione.

BS propone di completare la disposizione per prevedere le eventuali misure di

accompagnamento come previsto dall'articolo 29 capoverso 1 lettera c. In questo modo gli organi addetti all'osservazione disporrebbero di una base legale per applicare, ad esempio, un apparecchio di localizzazione a un veicolo o per rimuoverlo da un veicolo situato in un'autorimessa privata.

TG precisa che, contrariamente a quanto affermato nelle spiegazioni relative all'articolo 14, la legge sulla polizia del Cantone di Turgovia non disciplina esplicitamente l'uso del GPS durante le osservazioni in corso, al fine di individuare rapidamente i soggetti o gli oggetti scelti come obiettivo qualora si è perso il contatto visivo.

Per **NW** l'uso di un apparecchio di localizzazione è proporzionato solo se l'obiettivo è garantire che l'osservazione sia mantenuta e che la trasmissione dei dati di localizzazione sia interrotta se l'oggetto osservato viene definitivamente perso.

SZ ritiene che tali apparecchi di localizzazione amplino notevolmente lo spettro di osservazione e costituiscano un'ingerenza a dir poco delicata nei diritti fondamentali.

SO respinge la modifica in quanto impraticabile e troppo restrittiva.

BL, NW, SZ, Privatim, il TAF, Amnesty e il gruppo degli oppositori ricordano l'esistenza della DTF 147 I 103 considerando 17, in cui il Tribunale federale ha dichiarato incostituzionale una disposizione della legge sulla polizia del Cantone di Berna relativa all'uso di apparecchi di localizzazione. **Privatim** auspica che l'articolo 14 capoverso 3 venga soppresso senza essere sostituito, poiché ritiene che vi sia il rischio che tali apparecchi di localizzazione vengano utilizzati come standard durante le osservazioni, ciò che appare incompatibile con la giurisprudenza del Tribunale federale. Il **TAF** esprime delle riserve su questa nuova disposizione. Sottolinea che l'uso di un apparecchio di localizzazione come previsto da tale disposizione non è sempre facilmente distinguibile dall'uso previsto dagli articoli 280 lettera c del CPP e 26 capoverso 1 lettera b LAln, che costituiscono ciò che il Tribunale federale definisce un'ingerenza significativa nella sfera privata. Il **gruppo degli oppositori** ritiene che si debba rinunciare all'uso di apparecchi di localizzazione senza autorizzazione giudiziaria, in quanto costituisce un'ingerenza nella sfera privata dei cittadini. Non considera convincente l'argomentazione secondo cui l'impiego di un apparecchio di localizzazione da parte del SIC si distingue da un'osservazione di polizia e che il SIC dispone già della possibilità di localizzare un soggetto o un oggetto grazie all'articolo 26 capoverso 1 lettera b LAln.

4.19 Art. 15 cpv. 1–4

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.20 Art. 18 cpv. 1 lett. b, c, cpv. 2 lett. a e b

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.21 Art. 19 cpv. 2 lett. f

GR, SO e Privatim rinviano ai commenti relativi all'articolo 6 capoverso 2 lettera b.

ASUI, economiesuisse, SWICO e Operation libero approvano l'estensione al ciberspazio delle attività informative, ma auspicano che il termine «ciberspazio» venga definito in modo chiaro. Il **gruppo degli oppositori** propone di sostituire il termine «ciberspazio» con «Internet».

Per la versione francese **VD** propone la seguente formulazione: «*les activités importantes dans le cyberspace en termes de politique de sécurité*».

4.22 Art. 19 cpv. 3

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.23 Art. 20 al. 1 et al. 2

AR, AG, BE, GL, GR, LU, SH, SZ, TG, UR, la CCPCS e l'UDC chiedono di aggiungere alcune autorità all'articolo 20 capoverso 1 LAIn. Si tratta dei servizi sociali, delle autorità di protezione dei minori e degli adulti, delle autorità fiscali, degli uffici esecuzione e fallimenti, degli uffici cantonali della circolazione stradale e della navigazione, dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) e dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). Secondo loro, infatti, non è raro che queste autorità possano rilevare indizi di minacce estremiste presso alcuni soggetti. Per questo motivo dovrebbero poter comunicare informazioni alle autorità d'esecuzione cantonali fondandosi su una base legale chiara, senza che questo ponga problemi in materia di protezione dei dati.

La modifica è approvata dalla **CDDGP**.

4.24 Art. 23 cpv. 2

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.25 Art. 25 cpv. 1

NW, SH, SZ, UR, ZH e CCPCS ritengono che il campo d'applicazione del trattamento dei dati «in casi specifici» sia troppo limitato. **NW** aggiunge che la conservazione dei dati dovrebbe essere garantita almeno per un periodo di cinque anni e che il SIC come pure le autorità d'esecuzione cantonali dovrebbero avere la possibilità di consultare periodicamente le informazioni ottenute dai controlli effettuati negli alberghi.

BE, GR, SZ, TG, UR e CCPCS chiedono che le persone giuridiche che gestiscono aeroporti/aerodromi vengano menzionate esplicitamente. Inoltre l'**UDC** ritiene che sia utile menzionare i professionisti della sanità.

BE, GR, LU, TG, UR e CCPCS ricordano che la soppressione del segreto professionale soggiace alle relative regolamentazioni cantonali e che il servizio cantonale competente dà il suo accordo soltanto se vi è una base legale chiara per l'obbligo di informarsi. Propongono dunque di completare la LAIn.

GastroSuisse approva esplicitamente il fatto che questo obbligo speciale d'informazione esista soltanto in casi specifici e su richiesta nonché il fatto che la modifica della LAIn non comporti, secondo il rapporto esplicativo, nuovi obblighi in materia di raccolta o conservazione di dati. **GastroSuisse** è favorevole a una soluzione digitale come richiesto dalla mozione 21.4426 Gmür-Schönenberger (Porre fine al caos dei moduli di notifica nel settore alberghiero) adottata dal Consiglio degli Stati. In un'ottica di parità di trattamento, **GastroSuisse** approva inoltre il fatto che l'obbligo di informazione si applica a tutti i gestori che mettono a disposizione di persone possibilità di alloggio e quindi per esempio anche ai contratti conclusi per il tramite di piattaforme come AirBnB. Resta invece da chiarire se e quando la sublocazione è sottoposta all'obbligo di informazione. Esso chiede che la sfera privata degli ospiti di aziende alberghiere che forniscono informazioni rimanga protetta in caso di informazioni secondo l'articolo 25 capoverso 1 lettera a LAIn. Per questo motivo **GastroSuisse** è favorevole a una pertinente precisazione nell'ordinanza o nella legge.

GR ritiene che l'estensione dell'obbligo di informare per le aziende alberghiere a titolo professionale concerne un numero molto elevato di clienti e debba essere considerato come una grave ingerenza nei loro diritti fondamentali. **GR** propenderebbe per un'informazione caso per caso.

4.26 Art. 25 cpv. 3

GastroSuisse sottolinea che se il nome dell'azienda che fornisce l'informazione è reso pubblico, le conseguenze potrebbero essere gravi e durevoli per la reputazione di quest'ultima. **GastroSuisse** propone dunque che anche la Confederazione o il SIC debbano mantenere il segreto rispetto a terzi non implicati nell'inchiesta.

Per **SH** il capoverso 3 va troppo lontano.

4.27 Art. 26 cpv. 1 lett. b

GR e **Privatim** rimandano al commento relativo all'articolo 14 capoverso 3 LAIn.

La **FSCI** e la **PELS** approvano questa modifica poiché ritengono che si tratti di una condizione importante per proteggere anzitutto le minoranze minacciate, ma anche la popolazione nel suo insieme.

4.28 Art. 26 cpv. 1 lett. e

AR, BE, GR, UR e la **CCPCS** sottolineano che alcune leggi cantonali sulla polizia non prevedono l'autorizzazione per le perquisizioni di veicoli afferenti alla polizia di sicurezza. Di conseguenza ritengono che sarebbe opportuno rinunciare a un'autorizzazione secondo la LAIn.

Il **TAF** auspica una precisazione per quanto riguarda la portata dell'articolo 26 capoverso 1 lettere d ed e LAIn in relazione con le MASA richieste nell'ambito ciber.

4.29 Art. 26 cpv. 1 lett. f e g

AG, LU, JU, SO, UR, VS, l'Alleanza del **Centro**, la **CCPCS**, la **CCDGP** e l'**ASUI** sono favorevoli a questa modifica poiché permette, tra l'altro, di estendere le possibilità di lottare contro il finanziamento del terrorismo.

Il **TAF** appoggia l'obiettivo perseguito dalla sorveglianza delle relazioni finanziarie in particolare nell'ambito del finanziamento al terrorismo. Tuttavia, contrariamente alle altre MASA, non vede quali mezzi concreti possono essere utilizzati per raggiungere questo obiettivo. Constatata che le nuove lettere f e g sono formulate in modo molto aperto e non contengono disposizioni paragonabili a quelle dell'articolo 285 CPP concernenti l'esecuzione della sorveglianza della relazione bancaria.

Il **PS** sostiene questa modifica soltanto se il SIC rende pubblico il tipo di istituzione che è stato sorvegliato con questa nuova disposizione durante l'anno di riferimento corrispondente senza tuttavia permettere di trarre conclusioni sugli individui o sulle istituzioni.

GR e **Privatim** respingono questa modifica poiché ritengono che il finanziamento del terrorismo sia già sorvegliato da numerose autorità.

L'**ASB** e **economiesuisse** ritengono che in merito alle modalità di svolgimento delle richieste di informazioni sulle transazioni la formulazione del legislatore sia piuttosto vaga. A loro avviso sarebbe necessario precisare come le domande devono essere formulate, verosimilmente sotto forma di decisione. Ricordano che l'obbligo degli intermediari finanziari di fornire informazioni alle autorità necessita di una base legale conformemente all'articolo 47 capoverso 5 della legge sulle banche dell'8 novembre 1934¹¹. L'articolo 26 capoverso 1 lettera f LAIn non sarebbe sufficiente a questo scopo. Di conseguenza gli intermediari finanziari rischierebbero che si rimproveri loro una violazione del segreto professionale. L'**ASB** propone inoltre di precisare espressamente che le richieste debbano fondarsi su un sospetto già oggettivamente già corroborato.

¹¹ RS 952.0

Il gruppo degli oppositori respinge questa modifica, poiché ritiene che il testo sia estremamente vago e che manchi una delimitazione minima riguardo alle condizioni e la portata. Inoltre critica il fatto che la misura non sia limitata alla persona mirata ma che possa estendersi anche a terzi. Sottolinea anche che l'oggetto della regolamentazione proposta si sovrapponga a quello di altre leggi (in particolare CP, CO, legge sul riciclaggio di denaro¹², legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo e legge sulle banche¹³).

4.30 Art. 27 cpv. 1 lett. a

AG, JU, LU, SO, UR, VS, la CCPCS, il PLR, l'Alleanza del Centro, la CDDGP, la FSCI, l'ASUI e la PELS appoggiano l'estensione delle MASA all'estremismo violento. **NE** propone di prevedere che le MASA, ordinate dal SIC, possano essere eseguite dai Cantoni. **SO** auspica che le spiegazioni vengano migliorate e soprattutto che la base legale sia chiara e precisa per quanto riguarda l'estensione di queste misure.

GR, TI e Privatim respingono questa estensione all'estremismo violento poiché ritengono che rappresenti una grave ingerenza nei diritti fondamentali. A loro avviso il grado di minaccia per la sicurezza interna dagli atti di violenza che possono scaturire dalle manifestazioni di questi gruppi non sarebbero in nessun caso paragonabili a quello delle attività terroristiche. Secondo loro vi è il pericolo che una moltitudine di ideologie possa essere subordinata alla sorveglianza del SIC sotto il concetto aperto di estremismo violento. Ciò avrebbe, tra l'altro, un notevole effetto frenante («*chilling effect*»), ossia costituirebbe un deterrente al legittimo esercizio dei diritti fondamentali di espressione e comunicazione, in particolare della libertà di riunione.

BL constata che le condizioni menzionate sono indeterminate. Di conseguenza la maggior parte delle minacce potrebbero rientrare in queste condizioni e il margine discrezionale sarebbe elevato. Il Cantone chiede una maggior precisione.

Secondo il **TAF** con un'estensione della soglia d'intervento a una minaccia concreta per gli interessi internazionali importanti in materia di sicurezza, questo concetto rischia di perdere ancora maggiormente i propri contorni, cosa che ridurrebbe la sua funzione limitativa a garanzia delle libertà individuali. Ricorda che la problematica della minaccia per la Svizzera è di un altro livello, in particolare quello dell'esistenza *di indizi sufficienti per una tale grave minaccia* (grado di prova) e che vi sia una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Infine ritiene che le condizioni del capoverso 2 dovrebbero essere cumulative e non alternative.

SWICO indica che le attività del SIC in questo ambito devono essere regolamentate in modo più preciso nonché limitate a fatti importanti.

I VERDI e il gruppo degli oppositori rifiutano l'estensione all'estremismo violento. Biasimano il fatto che non esiste una definizione legale vincolante dell'espressione «estremismo violento» e che manca una base legale sufficientemente precisa. Il **gruppo degli oppositori** aggiunge che bisognerebbe rinunciare alla possibilità di ordinare delle MASA in favore degli Stati esteri poiché in questo modo la Svizzera diventerebbe vulnerabile alle pressioni estere, mettendo in pericolo la sua indipendenza e la sua neutralità.

Il PS riconosce che le MASA nell'ambito della sorveglianza di attività di estremismo violento – utilizzate in modo corretto e parsimonioso – possono contribuire a identificare per tempo queste attività e, se del caso, a porvi fine. Inoltre il **PS** si congratula con il SIC per aver utilizzato con parsimonia questi mezzi e solamente in casi di gravi minacce durante gli ultimi anni. Ciononostante affinché possa approvare le modifiche proposte, il **PS** auspica un potenziamento dell'indipendenza del SIC e l'estensione del controllo civile e politico sul SIC. Chiede inoltre che la definizione di «attività di estremismo violento» sia precisata.

¹² RS 955.0

¹³ RS 952.0

Il PVL appoggia questa estensione alle attività di estremismo violento. Tuttavia auspica che queste attività nonché la nozione di estremismo violento siano definite in senso stretto e precise nella legge. Aggiunge che i meri danni materiali sono retti dal diritto penale e non necessitano di misure preventive.

VD sostiene che il ricorso alle MASA debbano poter essere delegate ai SICant per giustificare la capacità operativa delle attività informative in Svizzera. Ritiene che questa concentrazione di competenze a livello federale renderà il sistema meno efficace.

4.31 Art. 28

SO accetta questa modifica a patto che venga eseguito tassativamente una cernita sotto la vigilanza del TAF.

GR, SZ, TI, Privatim e il **TAF** sono del parere che non bisognerebbe procedere alla soppressione del capoverso 2 poiché non ne capiscono il senso.

Il **PS**, i **VERDI** e il **PVL** giudicano inaccettabile e insostenibile la soppressione del capoverso 2.

La **FMH**, la **SSO**, la **FSP** e la **SSPP** si oppongono alla soppressione del capoverso 2 concernente la tutela del segreto medico. Sottolineano che il segreto medico dev'essere preservato poiché permette di creare un rapporto di fiducia tra medico e paziente. La **FMH**, la **SSPP** e la **SSO** ritengono che nel rapporto esplicativo non solo manchi tutta la discussione sulla questione se la soppressione del capoverso 2 sia proporzionale e necessaria, ma anche un'argomentazione seria in suo favore. La **FSP** ricorda che per motivi importanti i professionisti dell'ambito sanitario hanno già la possibilità di chiedere all'autorità cantonale competente di levare il segreto professionale e aggiunge che in situazioni d'emergenza possono anche segnalare un pericolo fondandosi sullo stato di necessità esimente secondo l'articolo 17 CP.

La **FSA** respinge questa modifica ed è dell'avviso che la soppressione del capoverso 2 comporterebbe un annullamento del segreto professionale degli avvocati e metterebbe in pericolo la comunicazione nel rapporto avvocato-cliente. Inoltre ritiene che le misure di sorveglianza degli avvocati sarebbero autorizzate soltanto in caso di procedimento contro questi ultimi e quando un giudice ordina una misura concretamente definita.

La **CERiS** e la **CVS** si oppongono alla soppressione del capoverso 2 poiché secondo loro l'abbandono della tutela particolare dei gruppi professionali sottoposti al segreto professionale sarebbe precaria soprattutto dal punto di vista dello Stato di diritto e favorirebbe un atteggiamento di sospetto generale da parte dello Stato e di diffidenza generale da parte della popolazione.

I **media** si oppongono alla soppressione del capoverso 2 in quanto la motivazione nel rapporto esplicativo non è convincente ed è sproporzionata. Secondo loro la libertà di stampa è intoccabile e i giornalisti non devono essere confrontati a ostacoli sproporzionati nell'esercizio della loro funzione democratica. Per **Impressum**, il fatto che gli informatori possano scegliere di avvalersi di giornalisti senza temere che la loro identità sia «rivelata» è manifestamente un interesse pubblico.

Per **Operation libero**, la soppressione del capoverso 2 è problematica poiché permetterebbe di giustificare misure contro persone che non dovrebbero essere sorvegliate e spianerebbe la strada ad abusi.

L'**Istituto di diritto penale e di criminologia** sottolinea che la soppressione del capoverso 2 è problematica poiché rappresenta una grave ingerenza nel segreto professionale senza creare un valore aggiunto reale a livello di sicurezza. A suo modo di vedere la capacità d'azione dei ministeri pubblici in materia di segreto professionale sarebbe sufficiente poiché, in virtù della legge (art. 20 cpv. 1 lett. a LAln) il SIC può ottenere accesso a informazioni dei ministeri pubblici per i casi che rappresentano una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna del Paese.

Il **gruppo degli oppositori** è del parere che bisogna rinunciare a stralciare il capoverso 2. Una soppressione, infatti, avrebbe un grave effetto deterrente e intimidatorio («*chilling effect*»). Particolarmente grave è il fatto che le misure verrebbero applicate anche nei confronti di terzi sottoposti al segreto professionale, alla protezione delle fonti dei giornalisti e ad altri obblighi di mantenere il segreto.

4.32 Art. 29

VD ritiene che in francese la formulazione sia problematica e suggerisce: «*les données relatives aux procédures pénales et aux mesures de contraintes ordonnées dans le cadre de ces procédures*». Inoltre ritiene che questi capoversi siano integralmente ripresi e completati negli articoli 29a, 29b et 29c LAIn. Auspica un'abrogazione dell'articolo 29 capoversi 2–8.

Il **PLR** appoggia la procedura di approvazione descritta in questo articolo.

Dato che le misure di accompagnamento non sono definite malgrado le violazioni importanti alle libertà individuali, il **TAF** esprime le proprie riserve in merito al tenore di questa nuova disposizione.

Per il **gruppo degli oppositori**, questa disposizione non permette di garantire che il tribunale disponga di una panoramica fondata della situazione. A suo avviso esiste un rischio che le indicazioni selezionate e presentate dal SIC rendano un quadro distorto della realtà e che il SIC presenti unicamente indicazioni che favoriscono una determinata misura. Sarebbe indispensabile che il SIC trasmetta al TAF il dossier competo e non soltanto i «documenti essenziali». Aggiunge inoltre che la persona sottoposta a sorveglianza debba avere un rappresentante con un accesso completo alla procedura e ai documenti dell'autorizzazione e sia abilitata a presentare conclusioni dinanzi al TAF. Il gruppo propone anche che siano pubblicate statistiche dettagliate sui processi di autorizzazione.

4.33 Art. 29a

FR e la **CPS** pensano che bisognerebbe prevedere all'articolo 29a capoverso 3 che non siano i competenti giudici dei provvedimenti coercitivi a fornire le informazioni al TAF di cui ha bisogno, bensì i ministeri pubblici.

Il **PLR** sostiene la procedura di autorizzazione concernente una demanda di acquisizione (art. 29) come pure il processo decisionale che ne deriva (art. 29a).

Il **TAF** esprime le proprie riserve riguardo a una situazione che comporta un trattamento parallelo di una procedura di sicurezza e di un procedimento penale con il rischio che la procedura di sicurezza contro la persona mirata perduri a scapito del procedimento penale pendente contro la stessa persona, nonostante le differenti garanzie. Inoltre ritiene che non sia chiaro nel rapporto esplicativo cosa si intenda esattamente con il fatto che il SIC debba dimostrare che la procedura di acquisizione ad autorizzazione non entri in conflitto con le misure di procedura penale. Chiede anche di presentare una soluzione per il caso in cui una misura coercitiva identica derivante dalla procedura penale sarebbe ordinata soltanto durante una misura in corso di acquisizione soggetta ad autorizzazione.

Per quanto riguarda il capoverso 5, il **gruppo degli oppositori**, la **FSA** e la **FSP** sostengono che il TAF debba pronunciarsi in merito a tutte le MASA, sia che sono eseguite su suolo svizzero sia che lo sono su suolo straniero. Inoltre l'esecuzione di una sorveglianza da parte del SIC all'estero dovrebbe essere conforme alle regole del diritto internazionale o, per lo meno, a quelle dello Stato interessato. Il **gruppo degli oppositori** pensa che questa sorveglianza all'estero debba anche essere sottoposta al controllo di un giudice. Solleva la questione della tutela dei diritti fondamentali degli Svizzeri all'estero.

4.34 Art. 29b

Il **gruppo degli oppositori** auspica che vengano fissate scadenze massime nella legge per il periodo di tempo che intercorre dal momento della presentazione della domanda alla valutazione da parte di un giudice. Inoltre ritiene che se infine il SIC rinuncia ad applicare le MASA, dovrebbe comunicarlo alla persona interessata. Aggiunge anche che bisognerebbe prevedere che la proroga di una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione venga approvata prima della scadenza della misura in corso. Infine dichiara che occorre rinunciare a una procedura di nullaosta semplificata in caso di proroga.

4.35 Art. 29c

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.36 Art. 30 cpv. 3 e cpv. 4

VD dichiara di aver constatato una differenza tra il testo giuridico proposto e il rapporto.

La **FSA** propone una modifica dell'articolo 30 capoversi 3 e 4 poiché teme che misure come la localizzazione, l'infiltrazione in sistemi informatici e la perquisizione non siano incluse di proposito nella domanda all'attenzione del giudice in modo da poterle ordinare in un secondo tempo autonomamente. Secondo **Operation libero** la formulazione «leggere estensioni» dovrebbe essere definita meglio, altrimenti i meccanismi di controllo rischierebbero di essere raggiunti per il tramite della possibilità data dalle leggere estensioni.

Il **TAF** esprime le proprie riserve in merito a questa semplificazione perché non si tratterebbe unicamente di proroghe ma anche della cosiddetta leggera estensione, che sotto il profilo materiale potrebbe andare oltre la prima misura di sorveglianza ordinata.

Il **gruppo degli oppositori** rinvia al suo commento all'articolo 29b.

4.37 Art. 32 cpv. 1

La **FSA** auspica che l'articolo 32 lettera c venga soppresso poiché ritiene che vi sia un rischio che il SIC abbia la possibilità di raggiungere parzialmente la riserva del giudice depositando una domanda (tardivamente).

4.38 Art. 33 cpv. 1

GE e **NE** sono del parere che bisognerebbe sopprimere il termine «operazione» che figura solo in questo capoverso per sostituirlo con il termine «inchiesta» o «sorveglianza», altrimenti questo significerebbe che le MASA potrebbero essere domandate soltanto se è stata aperta un'«operazione». Sottolineano inoltre che secondo l'ordinanza sulle attività informative le MASA non hanno come condizione l'apertura di un'«operazione».

VD constata che l'espressione «un mese» è sostituita da «30 giorni» nel capoverso 1 e che questa formulazione è più precisa. Tuttavia al capoverso 2^{bis} figura l'espressione «sei mesi», rimanendo quindi immutata, e si chiede se non sarebbe utile precisare 180 giorni invece dei sei mesi.

Secondo il **gruppo degli oppositori** la possibilità di rinunciare definitivamente alla comunicazione dev'essere soppressa e soltanto un differimento limitato nel tempo dev'essere accettabile.

4.39 Art. 33 cpv. 2^{bis}, cpv. 3 e 4

Il **TAF** esprime le proprie riserve in merito alla semplificazione della procedura di approvazione politica in caso di differimento della comunicazione. Ciononostante

approva il differimento della comunicazione fino a sei mesi al posto di tre o ancora il fatto di associarlo a un evento specifico.

Il gruppo degli oppositori è d'accordo solamente con la possibilità di differire la comunicazione per un periodo di tre mesi e questo differimento dev'essere sottoposto alle procedure di autorizzazione e di nullaosta.

4.40 Art. 35 cpv. 2 e 3

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.41 Art. 37

La **FSA** ritiene che questo articolo debba essere riformulato e introdurre una distinzione in funzione del domicilio della persona interessata.

Il gruppo degli oppositori pensa che bisognerebbe rinunciare alla procedura in caso d'urgenza nell'ambito dell'infiltrazione nei sistemi e nelle reti informatici all'estero.

4.42 Art. 37 al. 3-6

Il PLR Approva queste modifiche.

4.43 Art. 38

Il gruppo degli oppositori auspica che questa disposizione relativa all'esplorazione radio sia soppressa.

4.44 Art. 39 cpv. 1

Il TAF constata che la delimitazione con le MASA non è sempre chiara e che i mandati di esplorazione di segnali via cavo debbano essere definiti dalla legge in modo da avere un obiettivo più preciso e limitato nel tempo.

4.45 Art. 39 cpv. 2

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.46 Art. 39 cpv. 3

Il TAF si chiede se sia opportuno e necessario di effettuare indagini per mezzo dell'esplorazione dei segnali via cavo su cittadini svizzeri quando è accertato che si trovino all'estero e che sarebbe appropriato che il legislatore definisca in modo più preciso cosa intende con «chiavi di ricerca».

Secondo **il gruppo degli oppositori** bisognerebbe rinunciare all'esplorazione dei segnali via cavo nei confronti di persone fisiche o giuridiche svizzere qualora si trovino all'estero.

4.47 Art. 39 cpv. 4

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.48 Art. 41 cpv. 1 lett. b

Il TAF constata che il controllo affidato al TAF con questa disposizione è stato più difficile da attuare per un'autorità giudiziaria che in caso di MASA. Questo non soltanto alla luce delle incertezze riguardo alla distinzione tra eventi all'estero e in Svizzera ma anche perché la situazione da valutare è più generale e il controllo meno preciso.

- 4.49 Art. 41 cpv. 1 lett. d**
In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.
- 4.50 Art. 41 cpv. 1^{bis}**
Il **TAF** approva l'estensione a dieci giorni del termine per presentare una decisione.
- 4.51 Art. 41 cpv. 2**
In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.
- 4.52 Art. 41 cpv. 3**
GR, SO, TI e Privatim ritengono problematica questa modifica poiché un anno civile intero sembra sproporzionato per una misura di sorveglianza così radicale. Propongono di mantenere la durata massima iniziale a sei mesi, ma di aumentare la durata della proroga a sei mesi al massimo.
Il **gruppo degli oppositori** respinge l'estensione del termine a 12 mesi.
Il **TAF**, invece, la approva.
- 4.53 Art. 42 cpv. 3 e 3^{bis}**
Il **TAF** ritiene che bisognerebbe introdurre un diritto di informazione sul modello dell'articolo 22, se informazioni relative a persone che si trovano in Svizzera sono comunicate al SIC in forma non anonima (art. 42 cpv. 3).
Secondo il **gruppo degli oppositori** bisognerebbe rinunciare all'analisi dei segnali e dei dati provenienti dall'esplorazione via cavo.
- 4.54 Art. 44 cpv. 1-3**
ZG constata che la nozione «dati amministrativi» non è definita nella LAIn e sarebbe opportuno completare questo punto nella legge.
- 4.55 Art. 45 cpv. 1**
Per **SO**, sarebbe più efficace se il SIC impedisse che le informazioni che rientrano sotto i limiti posti al trattamento dei dati possano essere trovati sistematicamente mediante una funzione di ricerca e si rinunciasse a un oscuramento nel rapporto. Inoltre è del parere che il SIC dev'essere responsabile delle eventuali anonimizzazioni e non l'autorità d'esecuzione cantonale.
- 4.56 Art. 45 cpv. 2-3**
In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.
- 4.57 Art. 45 cpv. 4**
GR, il PS e il gruppo degli oppositori ritengono che questa comunicazione di dati non sia giustificata poiché la Svizzera non avrebbe più alcun controllo sui dati che sono stati messi a disposizione dai servizi informazioni esteri e chiedono quindi una soppressione dell'articolo 45 capoverso 4.
- 4.58 Art. 46 cpv. 1**
La **FSA e il gruppo degli oppositori** pensano che anche dopo l'anonimizzazione dei

dati personali è possibile trarre conclusioni sulla persona o organizzazione e quindi violare i diritti fondamentali. Propongono di sostituire «anonimizza» con «cancella».

4.59 Art. 46 cpv. 2

Il **gruppo degli oppositori** crede che questa modifica permetta di acquisire qualsiasi tipo di informazione e di verificare soltanto in un secondo tempo se sia veramente rilevante per il SIC e se faccia parte di un'eccezione. Con questo principio i limiti posti al trattamento dei dati verrebbero completamente privati della loro sostanza.

Privatim pensa che i dati personali di terzi debbano essere verificati in maniera generale (ossia non soltanto nel quadro dell'eccezione di cui all'art. 5 cpv. 5) subito dopo la cernita dei dati di lavoro, almeno per sapere se possono eventualmente essere rilevanti per altre attività informative.

Secondo il **PVL** è indispensabile che tutti i dati siano verificati in entrata e non soltanto prima del loro utilizzo.

4.60 Art. 47

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.61 Art. 48

ASUI e **Operation libero** sono del parere che bisognerebbe vigilare affinché i dati acquisiti non siano utilizzati per altri scopi di quelli della verifica iniziale.

4.62 Art. 49

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.63 Art. 50 cpv. 1

BL e **NE** constatano che il tipo di verifica da effettuare non è chiara poiché il capoverso 1 menziona una verifica secondo l'articolo 46 mentre il relativo commento menziona una verifica secondo l'articolo 45.

Secondo il **gruppo degli oppositori** un'istanza indipendente dovrebbe effettuare la cernita dei dati e distruggere i dati non necessari prima di comunicarli al SIC.

4.64 Art. 50 cpv. 2

Secondo il **gruppo degli oppositori**, un giudice che effettua la cernita deve ricusarsi in tutti i casi che riguardano dati sottoposti al segreto professionale di cui ha preso conoscenza in occasione della procedura di cernita.

Il **gruppo degli oppositori**, la **FSP** e la **FSA** sottolineano che i dati sottoposti al segreto professionale devono essere distrutti immediatamente. Chiede di sopprimere «cernita» e «non necessari» dal primo periodo del capoverso 2.

BL pensa che non si tratti del fatto che «una persona» abbia la facoltà di non deporre, bensì che la persona in contatto con la persona sorvegliata abbia la facoltà di non deporre.

Secondo i **media** questo capoverso non offre una protezione efficace in caso di abrogazione dell'articolo 28 capoverso 2, tanto più che l'attuale articolo 58 capoverso 3 verrà indebolito.

4.65 Art. 50 cpv. 3

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.66 Art. 51 cpv. 1-2

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.67 Art. 52 cpv. 1

NE si chiede dove sono registrati i dati amministrativi visto che l'articolo 52 è soppresso e che il l'articolo 52 del progetto di legge cerne i dati informativi.

4.68 Art. 52 cpv. 2

Secondo **Operation Libero** la complessità del diritto di rifiutare di fornire informazioni comporta che i cittadini nutrano dubbi riguardo all'esistenza di dati di profilazioni che li riguardano.

4.69 Art. 52 cpv. 3

BL considera che l'uso dell'intelligenza artificiale debba essere disciplinato a livello di legge.

4.70 Art. 52 cpv. 4

BL suggerisce che l'ammissibilità e le modalità di esternalizzazione del trattamento dei dati personali siano disciplinate a livello di legge. Inoltre è del parere che i dati debbano essere trattati dal SIC sui propri sistemi. Tuttavia, se fosse introdotta la possibilità di trattare i dati su mandato, ritiene che questi non dovrebbero essere memorizzati al di fuori della Svizzera e/o in un cloud.

4.71 Art. 52 cpv. 5

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.72 Art. 53 cpv. 1

Per **GR, SO, TI e Privatim** la memorizzazione dei dati in un ambiente diverso da quello messo a disposizione dalla Confederazione rappresenta un rischio considerevole per la loro sicurezza. Aggiungono che la Confederazione deve creare immediatamente le condizioni tecniche che consentano alle autorità d'esecuzione cantonali di trasmettere i dati alla Confederazione senza prima doverli memorizzare temporaneamente nel proprio ambiente di lavoro.

BE ritiene necessario che il termine di 60 giorni attualmente in vigore debba essere sancito da una legge o un'ordinanza e non solo a livello di direttive.

BS propone di stabilire una norma secondo cui i dati dei SICant devono essere trattati sui mezzi informatici della Confederazione fin dalla prima fase, prima della cernita.

4.73 Art. 53 cpv. 2

ZG preferisce la formulazione seguente: «*Bearbeiten die kantonalen Vollzugsbehörden Daten in eigener Zuständigkeit nach kantonalem Recht, so sorgen sie dafür, dass diese Daten keine Hinweise auf das Vorhandensein und den Inhalt von Daten enthalten, die nach diesem Gesetz bearbeitet werden.*».

4.74 Art. 53 cpv. 3

BL, SZ, SO, TG, UR e la **CCPCS** vorrebbero sapere se la modifica dell'articolo 53 capoverso 3 consentirà la trasmissione a bassa soglia di dati dai SICant alle polizie cantonali o se si tratta di un adeguamento puramente formale.

4.75 Art. 53 cpv. 4

AR, GR, SH, SZ, UR, ZH e la CCPGS ritengono che la durata di conservazione di questi dati debba essere aumentato da cinque a dieci anni, poiché ritengono che una durata di conservazione di 5 anni sia troppo breve, in particolare in caso di radicalizzazione, una situazione che può estendersi su vari anni con periodi di assenza dalla Svizzera.

4.76 Art. 54 cpv. 1-3

ChanceCH considera che lo scambio con i Cantoni è essenziale per il lavoro del SIC.

4.77 Art. 55 cpv. 1-4

ChanceCH sottolinea che l'autorizzazione d'accesso deve comportare un controllo sicuro delle persone autorizzate.

4.78 Art. 56

Per quanto riguarda la lettera e, **BL** considera che lo sviluppo, compresi i test, debba essere effettuato, se possibile, con dati non operativi.

Per **ChanceCH** l'autorizzazione d'accesso ai dati deve comportare un controllo sicuro delle persone autorizzate

Operation libero ritiene che l'accesso ai dati debba essere gestito in modo più rigoroso e che si debba lavorare con dati anonimizzati.

4.79 Art. 57 cpv. 1-2

Per **NE** occorre precisare che secondo il diritto vigente l'accesso ai dati di cui al capoverso 2 avviene mediante una procedura di richiamo.

4.80 Art. 57 cpv. 3

JU, OW, UR, ZH e la CCPGS accolgono con favore la possibilità per il SIC di consentire ai collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali l'accesso mediante procedura di richiamo ai dati di altri Cantoni per l'adempimento dei loro compiti. **OW** e **ZH** vorrebbero inoltre che questa disposizione potestativa venga resa vincolante.

4.81 Art. 57 cpv. 4

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.82 Art. 58 cpv. 1-2

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.83 Art. 58a cpv. 1-3

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.84 Art. 58b cpv. 1

Secondo il **gruppo degli oppositori**, le disposizioni relative alle verifiche periodiche devono essere precise, in particolare fissando scadenze che indichino al SIC in modo completo, chiaro e inequivocabile quali dati devono essere imperativamente verificati e, se necessario, cancellati.

I VERDI accolgono con favore il fatto che il SIC voglia garantire meglio la qualità dei suoi dati e suggeriscono che nella legge vengano fissati i termini per la verifica e la cancellazione.

Privatim auspica che questo strumento garante della qualità venga esteso ai dati personali informativi che non sono stati identificati come dati di lavoro.

4.85 Art. 58b cpv. 2-4

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.86 Art. 58c cpv. 1-2

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.87 Art. 59

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.88 Art. 60 cpv. 1

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.89 Art. 60 cpv. 3

Secondo la **CPS** è impossibile che il SIC non comprometta il successo di un perseguimento penale ancora in corso sotto copertura se deve indicare, in virtù dell'articolo 26 capoverso 4 LPD, i motivi per cui, proprio a tale scopo, intende rifiutare o differire l'informazione.

4.90 Art. 61 cpv. 1

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.91 Art. 62

NE indica che il rinvio all'articolo 46 sembra impreciso e che dovrebbe invece trattarsi del controllo previsto dall'articolo 45 capoverso 4. Inoltre si interroga sulla comunicazione dei dati ai servizi svizzeri che operano su mandato del SIC ai sensi dell'articolo 34 capoverso 1.

4.92 Art. 63

NE auspica l'aggiunta di un ulteriore capoverso al presente articolo, così formulato: «*L'autorité d'exécution cantonale du domicile du requérant est informée de toute demande*».

4.93 Art. 63a cpv. 1

BL, GR, SO e TI accolgono con favore la revisione del diritto d'accesso, ma considerano difficilmente sostenibile la restrizione del diritto di ricorso ai sensi del diritto costituzionale e internazionale. **GR, SO** e il **PVL** consigliano invece di prevedere un diritto di ricorso ordinario e completo presso il TAF. Il **PVL** aggiunge che i termini per il trattamento delle richieste d'accesso dovrebbero essere stabiliti per legge.

FR osserva che l'articolo 63a rinvia all'articolo 26 della LPD, in vigore dal 1° settembre 2023, e che l'obbligo di indicare il motivo rischia di ostacolare un'inchiesta in corso che si trova soltanto in una fase di provvedimenti segreti. Pertanto propone che questa fattispecie venga disciplinata per legge.

I VERDI, Privatim, il PS e Operation libero si oppongono alle previste limitazioni del diritto d'accesso.

4.94 Art. 63a cpv. 2-7

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.95 Art. 63a cpv. 8

Questa modifica è respinta dal **gruppo degli oppositori** poiché ritiene che il diritto d'accesso indiretto tramite l'IFPDT secondo l'articolo 63a capoverso 3 non sostituisce il ricorso effettivo.

4.96 Art. 64

Il gruppo degli oppositori ritiene che la formulazione dell'articolo 64 debba anche garantire l'effettivo funzionamento del diritto d'accesso nei confronti di altre autorità.

BL osserva che il rapporto esplicativo precisa che le richieste sono ugualmente inoltrate dal SIC e propone che ciò figuri anche nell'articolo 64.

4.97 Art. 65 cpv. 1

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.98 Art. 68 cpv. 1

LU rammenta che i documenti sono sempre più gestiti in forma digitale e si chiede se non sia il caso di completare questo articolo con una controparte digitale quale «*bzw. Auf speziell dedizierten Servern*».

Il PS indica che, per poter verificare almeno a posteriori l'operato del SIC, è fondamentale che i dossier siano interamente archiviati. Inoltre, considera che il SIC non debba più avere accesso ai propri dossier una volta archiviati, a meno che non si decida altrimenti a un livello politico superiore (capo dipartimento).

4.99 Art. 68 cpv. 4

L'UDC ritiene che l'archiviazione fisica dei dati digitali non sia appropriata al giorno d'oggi e auspica che i dati vengano archiviati su server sicuri gestiti da una ditta svizzera in Svizzera. Considera necessario che i dati e i documenti ritenuti privi di valore archivistico siano soggetti a un termine di cancellazione adeguato, affinché i dati possano essere consultati dal pubblico durante un periodo adeguato prima di essere cancellati.

Inoltre, **l'UDC** chiede definizioni più precise, in modo che il lettore sappia esattamente quando i dati digitali vengono cancellati e i dati fisici distrutti. **LU** desidera che si fornisca una definizione di ciò che si intende per versamento, cancellazione e distruzione dei dati. Inoltre, **LU** e **l'UDC** ritengono che sia contrario ai principi della gestione documentale cancellare i dati prima della scadenza dei termini di conservazione fissati.

4.100 Art. 70 cpv. 3

Il PS considera che il SIC debba essere guidato da una personalità politico-civile nota, che comunichi quali sono le sue priorità affinché consentire un dibattito consapevole al riguardo. Ritiene inoltre che il SIC debba essere separato dal DDPS e posto sotto la responsabilità di un dipartimento civile o della Cancelleria federale.

4.101 Art. 74

L'**Istituto di diritto penale e di criminologia** considera che occorre introdurre un nuovo capoverso che conferisca al Consiglio federale la competenza di pronunciare tali divieti previo accordo delle Commissioni di sicurezza delle due Camere del Parlamento. Inoltre, si dovrebbe specificare che i divieti devono essere pronunciati sulla base di un'ordinanza, al fine di garantire il perseguimento penale ed evitare il rischio di «errore sull'illiceità» ai sensi dell'articolo 21 CP.

4.102 Art. 75

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.103 Art. 76

GR, SO, TI, il PS e Privatim accolgono con favore il rafforzamento dell'autonomia budgetaria dell'AVI-AIn. Tuttavia, ritengono che il capo dell'autorità dovrebbe essere eletto dall'Assemblea federale e non dall'esecutivo. Il **PS** aggiunge che i membri dell'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio dovrebbero essere eletti tramite una procedura indipendente dal DDPS e non dal Consiglio federale su proposta del DDPS.

4.104 Art. 77 cpv. 2

GR, SO, TI, Amnesty et Privatim auspicano che l'AVI-AIn sia amministrativamente autonoma o aggregata a un altro dipartimento come, ad esempio, il DFGP.

4.105 Art. 78

VD propone di strutturare diversamente l'articolo 78.

4.106 Art. 78a

Secondo **BE**, l'espressione « esclusiva » al capoverso 4 va soppressa per evitare che la responsabilità dell'attuazione delle raccomandazioni incomba unicamente alla sola Confederazione.

4.107 Art. 78b a 78d

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.108 Art. 79

VD chiede che il rapporto spieghi le ragioni dell'abrogazione.

4.109 Art. 80 cpv. 4

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

4.110 Art. 82 cpv. 2

SO e Privatim propongono di aggiungere che i Cantoni hanno il diritto di istituire un organo di vigilanza separato e indipendente.

4.111 Art. 83 cpv. 2

Secondo **BS** questa modifica non era necessaria.

Il gruppo degli oppositori propone di aggiungere che i dati messi a disposizione

devono essere distrutti in ogni caso se la decisione del SIC viene successivamente dichiarata nulla a seguito di un ricorso. Ritiene inoltre che occorre precisare quali informazioni il SIC deve fornire alla persona interessata dopo una MASA. Infine, considera che il TAF non debba autorizzare la sorveglianza e debba trattare direttamente i ricorsi contro le proprie decisioni.

4.112 Art. 83a

L'**Istituto di diritto penale e di criminologia** vorrebbe che i divieti previsti dall'articolo 74 vengano pubblicati in un'ordinanza.

Il gruppo degli oppositori indica che occorre rinunciare al divieto di organizzazioni. E se un tale divieto è deciso, la decisione non deve essere pronunciata dal Parlamento.

4.113 Art. 83b

GR, SO e Privatim non capiscono perché le violazioni per negligenza dei divieti di determinate attività siano punibili penalmente. Auspicano quindi che l'articolo 83b capoverso 2 venga soppresso.

Il gruppo degli oppositori ritiene che la disposizione penale sulla «violazione del divieto di determinate attività» debba essere cancellata, poiché è già contemplata dalle disposizioni penali vigenti.

4.114 Art. 83c

L'**Istituto di diritto penale e di criminologia** considera che la multa di 100 000 franchi sia molto elevata e dia al SIC la possibilità di reclutare o utilizzare come fonti umane tutte le persone che lavorano nel settore alberghiero e dei trasporti contro la loro volontà. **Il gruppo degli oppositori** chiede che questo articolo venga soppresso.

SH osserva che l'articolo 83c capoverso 1 lettera b dovrebbe riferirsi all'articolo 25 capoverso 1 e non al capoverso 1^{bis}.

4.115 Art. 83d

L'**Istituto di diritto penale e di criminologia** e **il gruppo degli oppositori** rammentano che il SIC non è un'autorità penale e che per le multe previste dall'articolo 83c occorre garantire l'accesso diretto a un giudice.

4.116 Art. 83e

Il gruppo degli oppositori indica che, se si mantengono le disposizioni penali sul divieto di organizzazioni e sul divieto di determinate attività, l'articolo 83e dovrebbe precisare che l'obbligo di comunicazione riguarda solo le decisioni relative a questi due reati.

4.117 Art. 85 cpv. 1

AG, BE, GR, SZ, TG, UR et la CCPCS ritengono che l'articolo 85 capoverso 1 debba includere anche l'articolo 24 poiché il SIC può anche effettuare fermi per stabilire l'identità di una persona o interrogarla.

5 Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120)

NE si chiede se la sezione 5b del progetto (Misure contro atti violenti in occasione di dimostrazioni o manifestazioni) non debba piuttosto essere inserita nella sezione 5c.

5.1 Art. 2

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

5.2 Art. 24h

ZH considera che anche l'autorità cantonale o comunale che richiede il divieto di recarsi in un determinato Paese debba essere informata.

Secondo **GR, SO, TI e Privatim**, occorre precisare che questa disposizione si applica solo alle persone che hanno una probabilità molto elevata di essere coinvolte in atti di violenza.

Secondo la **FSAG** l'articolo 24h LMSI è contrario al principio della presunzione di innocenza e non è giustificato ordinare un divieto preventivo di lasciare il Paese senza la prova di un reato effettivo.

Il gruppo degli oppositori, il PS e il PVL ritengono che dichiarazioni credibili della polizia non siano sufficienti a legittimare un divieto di lasciare il Paese e che si debbano stabilire requisiti più severi. Sottolineano che il divieto di recarsi in un Paese determinato non dovrebbe rientrare nelle competenze del SIC e non dovrebbe figurare nell'attuale progetto.

5.3 Art. 24i

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

5.4 Art. 24j

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

5.5 Art. 24k

La **FSAG** e **il gruppo degli oppositori** considerano che la misura prevista contro i minori a partire dai 15 anni, oltre che molto problematica, è in contraddizione con la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo.

5.6 Art. 24l

NE propone di includere il trattamento dei dati sensibili risultanti da una profilazione.

5.7 Art. 24m

Per **GR, SO, OW e Privatim**, la decisione sull'effetto sospensivo di un ricorso contro un divieto di lasciare il Paese dovrebbe essere lasciata all'apprezzamento del TAF, che deciderà sulla base di una ponderazione degli interessi.

6 Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361)

6.1 Art. 15

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

6.2 Art. 18

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

6.3 Art. 18a

NE ritiene che si dovrebbe indicare espressamente che occorre il consenso della persona interessata.

7 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCR; RS 741.01)

7.1 Art. 89e

GR, SO e Privatim considerano che si debba imporre una limitazione riguardo alle fototessere delle persone registrate, stabilendo che possano essere utilizzate per scopi informativi solo a condizioni restrittive.

8 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1)

Il **PVL** teme una un'ingerenza sproporzionata nei diritti fondamentali e nella sfera privata dei cittadini. È preoccupato per l'interazione tra la revisione della LAIn e la recente revisione dell'ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT), che avrà l'effetto di ampliare le competenze del SIC. Ritiene inoltre che le procedure di gestione e di archiviazione dei dati debbano essere chiaramente definite.

8.1 Art. 14a

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

8.2 Art. 39

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun'osservazione specifica.

9 Modifica di altri atti normativi

Non è stata formulata alcun'osservazione specifica in merito agli altri atti normativi modificati a seguito della revisione della LAIn.